



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del Lazio

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
di I e di II grado del Lazio

Ai Legali Rappresentanti delle Istituzioni
Scolastiche paritarie di I e II grado del Lazio

Oggetto: Accertamento dell'assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione. Indicazioni operative e competenze.

Diverse istituzioni scolastiche sottopongono all'Ufficio Scolastico Regionale e agli Ambiti Territoriali Provinciali richieste volte ad effettuare ricerche per accertare la presenza, nel sistema dell'istruzione, di alunni iscritti ma non frequentanti o di alunni che non hanno presentato domanda di iscrizione.

Con riferimento all'obbligo dei **Dirigenti scolastici** di verificare che gli alunni iscritti frequentino effettivamente e regolarmente le lezioni ed assolvano al diritto/dovere all'istruzione, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Si evidenzia innanzi tutto che la ricerca degli studenti iscritti alla rispettiva scuola deve essere effettuata direttamente dalla stessa scuola, tramite l'interrogazione in SIDI dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Tale procedura si evince, da ultimo, dal **D.M 692 del 25/09/2017, art. 3 - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica** -, che fa riferimento all'art. 5 comma 2 - *Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni* - del D.Lgs 76/2005 sul Diritto- dovere. Nel D.M 692 del 25/09/2017. Nel citato D.M. si afferma infatti che:

“I soggetti [responsabili della vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere] accedono ai dati personali contenuti nell'Anagrafe alle condizioni di cui all'annesso Allegato Tecnico, per accertare il percorso di istruzione e formazione degli studenti, rilevando la regolarità, la frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e internazionale e il successo scolastico conseguito”.

È possibile effettuare tale ricerca esclusivamente attraverso il Profilo di accesso A1 (DS e DSGA), inserendo il codice fiscale dello studente a rischio di abbandono.

Nel caso in cui la ricerca nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti non portasse ad alcun esito, il mancato assolvimento del diritto/dovere di istruzione, **come previsto dal D. Lgs 76/2005, art. 5 comma 2 c, deve essere segnalato:**



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

1. **dal Dirigente della scuola del primo ciclo, relativamente all'alunno non frequentante una classe della scuola primaria o secondaria di primo grado, esclusivamente al Comune presso cui risulta residente il minore. La notifica degli esiti degli accertamenti del Comune sarà acquisita dalla scuola e inserita in SIDI;**
2. **dal Dirigente della scuola del secondo ciclo, relativamente all'alunno non frequentante una classe della scuola secondaria di secondo grado, alla Provincia.**

Per l'Ambito Territoriale di Roma, nelle more dell'emanazione di specifiche indicazioni per l'a. s. 2024-2025, si richiama la Nota congiunta USR Lazio e Roma capitale n. 29931 del 03/08/2022 che definisce il percorso già avviato precedentemente dalle stesse, al fine di consolidare le condizioni istituzionali per la realizzazione, nel territorio di Roma Capitale, di procedure di azione integrata per prevenire, arginare e ridurre i suddetti fenomeni.

Al fine di consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli studenti e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione/diritto-dovere di istruzione e formazione, si rammenta ai Dirigenti Scolastici l'importanza di un costante e continuo aggiornamento dell'Anagrafe Alunni.

Nessuna richiesta di accertamento dell'iscrizione e/o della frequenza può essere rivolta pertanto a questa Direzione o agli Uffici Ambiti Territoriali in quanto non sono competenti, in base alle leggi vigenti, ad effettuare i relativi controlli.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini